



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE – WHISTLEBLOWING

Versione	Data	Descrizione degli aggiornamenti	Approvata da
1.0	4 novembre 2024	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione

INDICE

1.	PREMESSA E SCOPO	2
2.	DEFINIZIONI	2
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA	4
3.1	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE.....	4
3.2	DESTINATARI.....	5
4.	MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA	5
5.	CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE	7
6.	PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA	8
6.1	RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE E REGISTRAZIONE.....	8
6.2	VALUTAZIONE PRELIMINARE.....	8
6.3	ISTRUTTORIA	9
6.4	RELAZIONE INTERNA E RISCONTRO AL SEGNALANTE	10
6.5	ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE	10
6.6	COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI.....	10
7.	SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA	11
8.	GARANZIE E TUTELE DEL SEGNALANTE	11
8.1	LA TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	11
8.2	MISURE DI PROTEZIONE – DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE.....	12
9.	PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	13
10.	DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE	13
11.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
12.	ALLEGATI	14

1. PREMESSA E SCOPO

La Legge n. 179/2017 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” e, da ultimo, il D.lgs. n. 24/2023 recante “Attuazione della Direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, sono progressivamente intervenuti sul tema della tutela dei lavoratori, pubblici e privati (detti anche “whistleblower”), che segnalino o denunciino, a tutela dell’integrità dell’ente di appartenenza, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, al fine di garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, che comprende il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, e contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione sia nel settore pubblico sia in quello privato (il “**Decreto Whistleblowing**”).

Per “whistleblowing” si intende la segnalazione di una qualsiasi notizia riguardante condotte (anche omissive) e fatti che – anche solo potenzialmente – non siano conformi alla legge o alle procedure adottate da un’organizzazione o da un ente.

Nel contesto del “whistleblowing” assume primaria rilevanza la garanzia di riservatezza del contenuto della segnalazione nonché di tutela dell’identità del segnalante: nessuna sanzione potrà essere applicata in capo al segnalante per aver inviato la segnalazione, salvo che quest’ultima sia presentata al solo scopo di arrecare danno al soggetto segnalato e nella consapevolezza di aver agito con dolo o mala fede.

Sovatec S.r.l. (in seguito anche “**Società**”) rientra tra i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al Decreto Whistleblowing e ha, quindi, adottato un proprio canale interno di gestione delle segnalazioni e la presente procedura (in seguito “**Procedura**” o “**Procedura Whistleblowing**”) con lo scopo di disciplinare la gestione delle segnalazioni, di regolamentare i canali di segnalazione attivati, anche sotto il profilo del relativo funzionamento, nonché definire l’oggetto delle segnalazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing.

2. DEFINIZIONI

Fermo quant’altro previsto dal presente documento, i termini con iniziale maiuscola avranno il significato di seguito meglio precisato:

Canale Interno canale interno adottato da Sovatec S.r.l. per il ricevimento delle Segnalazioni (come *infra* definite) e per la loro gestione, come descritto all’articolo 4 della presente Procedura;

Contesto Lavorativo le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui al Decreto Whistleblowing (ossia, ad

esempio, lavoro dipendente, lavoro autonomo, collaborazione, servizi di consulenza, attività di volontariato, tirocinio, nonché rapporti di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza);

Destinatari	il personale dipendente di Sovatec S.r.l., sia esso a tempo determinato o indeterminato, nonché tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono o hanno intrattenuto rapporti di lavoro, collaborazione o d'affari con la Società, come meglio indicato al successivo articolo 3 della presente Procedura;
Facilitatore	la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza è mantenuta riservata;
Gestore delle Segnalazioni	il soggetto incaricato da Sovatec S.r.l. della ricezione, gestione e archiviazione delle Segnalazioni Interne, imparziale ed indipendente;
Segnalante	la persona fisica, rientrante tra i Destinatari, che effettua la segnalazione interna od esterna;
Segnalato	la persona fisica menzionata nella segnalazione, interna o esterna, e a cui si attribuisce la Violazione, come di seguito definita;
Segnalazione	la comunicazione, scritta o orale, delle informazioni sulle violazioni commesse e rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società, compresi i fondati sospetti, nonché le informazioni riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
Segnalazione Esterna	la comunicazione, scritta o orale, di informazioni su violazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione);
Segnalazione Interna	la comunicazione, scritta o orale, di informazioni su violazioni rilevanti ai sensi del Decreto Whistleblowing, presentata tramite il Canale Interno di Sovatec S.r.l. di cui all'articolo 4 della presente procedura, da parte di un Segnalante che renda nota la propria identità esclusivamente al Gestore delle Segnalazioni, obbligato a garantirne la riservatezza;

Segnalazione non rilevante

qualsiasi comunicazione ricevuta da Sovatec S.r.l. per il tramite del Canale Interno, avente ad oggetto comportamenti che non costituiscono Violazioni ai sensi del successivo articolo 4. Sono considerate Segnalazioni non rilevanti anche tutte quelle comunicazioni ricevute dalla Società che, a causa della genericità dei contenuti, non consentono di compiere adeguate verifiche;

Violazione/i

comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono nelle condotte meglio indicate all'articolo 3 della presente Procedura.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

La Procedura si applica alle Segnalazioni Interne di Violazioni di disposizioni normative – nazionali o dell'Unione Europea – che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio Contesto Lavorativo, e che **attengono alle aree qui di seguito riportate** (così come elencate nell'Allegato al Decreto Whistleblowing, Parte I):

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: (i) appalti pubblici; (ii) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo; (iii) sicurezza e conformità dei prodotti; (iv) sicurezza dei trasporti; (v) tutela dell'ambiente; (vi) radioprotezione e sicurezza nucleare; (vi) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; (vi) salute pubblica; (vii) protezione dei consumatori; (viii) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (ad es., frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illecita connessa alle spese dell'Unione);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali comprese le norme in materia di concorrenza ed aiuti di Stato e le norme in materia di imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea (ad es. abuso di posizione dominante su un determinato mercato; violazione del principio di tutela della libera concorrenza).

La Procedura Whistleblowing **non si applica:**

- alle Segnalazioni Interne relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali, alle quali continua dunque ad applicarsi la disciplina di segnalazione *ad hoc* (i.e. servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell'ambiente)¹;

¹ Ad es., gli artt. 52-bis e 52-ter del Testo unico bancario, che contengono disposizioni sulle segnalazioni di violazioni nel settore bancario; gli articoli 4-undecies "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" e 4-duodecies "Procedura di

- alle Segnalazioni Interne in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale;
- **alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.** Pertanto, è da considerarsi Segnalazione non rilevante una segnalazione:
 - **avente ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i colleghi;**
 - **aventi finalità puramente diffamatorie o calunniose;**
 - **fondate su meri sospetti inerenti fatti personali non costituenti illecito.**

3.2 DESTINATARI

La presente Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle Segnalazioni effettuate, anche in forma anonima o confidenziale, dai seguenti Destinatari, esclusivamente nell'ambito del Contesto Lavorativo:

- lavoratori subordinati della Società, intesi quali: i lavoratori subordinati (sia lavoratori *full-time* che *part-time*) a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori con contratto di lavoro intermittente, i lavoratori somministrati, gli apprendisti, i lavoratori con contratto di lavoro accessorio e i lavoratori che eseguono prestazioni occasionali;
- lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi;
- lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- volontari e tirocinanti che svolgono la propria attività presso la Società;
- azionisti della Società;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto, presso la Società (Amministratori, agenti o procuratori con rappresentanza, ecc).

La Procedura si applica ai Destinatari:

- anche se il rapporto giuridico non è ancora iniziato e le informazioni relative alla Violazione sono state acquisite in fase di selezione o nelle fasi pre-contrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, purché le informazioni sulle Violazioni siano state acquisite nel Contesto Lavorativo.

4. MODALITA' PER EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE INTERNA

Il Segnalante può effettuare la Segnalazione Interna secondo una delle seguenti modalità:

(i) **Forma scritta – posta tradizionale**

Il segnalante può inviare la segnalazione **per posta tradizionale a mezzo raccomandata.**

segnalazione alle Autorità di Vigilanza” introdotti nel Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria che, anche in questo settore, introducono disposizioni dettagliate sulla protezione dei Segnalanti.

Al fine di assicurare la protocollazione riservata della Segnalazione Interna a cura del Gestore delle Segnalazioni è necessario che la Segnalazione Interna venga **inserita in due buste chiuse come segue** (per garantire la separazione dei dati identificativi del Segnalante dal contenuto della Segnalazione Interna):

1. la prima busta contenente i dati identificativi del Segnalante unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento e all'indicazione di un recapito telefonico o e-mail presso cui il Segnalante potrà essere contattato dal Gestore delle Segnalazioni;
2. la seconda busta contenente la Segnalazione vera e propria priva di elementi identificativi che la possano ricollegare, di per sé, all'identità del Segnalante;
3. **entrambe le predette buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura *"Segnalazione Whistleblowing - Riservata al Gestore delle Segnalazioni"* e che dovrà essere trasmessa a:**


Sovatec S.r.l. – Gestore delle segnalazioni

c/o Pirola Pennuto Zei & Associati

Via Vittor Pisani, 20

20124 - Milano

il tutto come di seguito meglio illustrato:



(ii) **Forma orale – richiesta di incontro**

Il Segnalante può richiedere un incontro in presenza per descrivere l'evento da segnalare. In questo caso deve richiedere l'incontro inviando una email all'indirizzo

sovatec.wb@studiopirola.com, incontro che sarà fissato dal Gestore delle Segnalazioni entro un tempo ragionevole.

In questo caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione sarà documentata mediante registrazione audio o mediante verbale scritto. In caso di registrazione mediante verbale, il Segnalante ha diritto di controllare il documento e di chiederne la rettifica confermando il contenuto mediante sottoscrizione.

Chiunque, per errore del Segnalante nell'utilizzo dei canali ufficiali sopra indicati, riceva una Segnalazione deve trasmetterla tempestivamente e, in ogni caso, entro 7 giorni al Gestore delle Segnalazioni, garantendo la massima riservatezza sulle Violazioni e tutelando la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società, nonché l'onorabilità dei soggetti Segnalati dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

5. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La Segnalazione Interna deve essere, in ogni caso e a prescindere dalla modalità utilizzata, circostanziata e fondata, in modo da consentire al Gestore delle Segnalazioni di effettuare gli accertamenti e gli approfondimenti opportuni, anche mediante lo svolgimento di investigazioni e la formulazione di richieste di chiarimenti al Segnalante, così da poter valutare al meglio l'adozione delle dovute misure preventive e/o riparatorie.

Pertanto, il Segnalante **deve consentire la propria identificazione**, indicando nella Segnalazione Interna, oltre alle proprie generalità, almeno un recapito ove è possibile contattarlo (ad esempio: indirizzo e-mail, numero di telefono).



SEGNALAZIONI ANONIME:

A discrezione della Società e in considerazione della gravità della Violazione riportata, della credibilità dei fatti rappresentati e della possibilità di verificare la veridicità della Violazione da fonti attendibili, potranno essere prese in considerazione anche Segnalazioni anonime, **purché adeguatamente circostanziate e dettagliate**.

Si ricorda tuttavia che l'impossibilità di confermare o approfondire i fatti riportati potrebbe limitare la possibilità da parte della Società di verificare quanto segnalato e potrebbe non garantire le tutele previste dalla normativa al Segnalante.

Pertanto, la Società invita i Segnalanti a rivelare la propria identità e a rendersi sempre disponibili a rispondere a eventuali domande, al fine di condurre un'indagine mirata e accurata.

Quanto al **contenuto**, è necessario che la Segnalazione Interna riporti:

- una descrizione chiara e completa dei fatti oggetto della Segnalazione;
- ogni informazione e ogni indicazione utile per individuare l'identità del Segnalato o, in ogni caso, dei soggetti che hanno commesso la Violazione;

- natura, contesto di riferimento e ogni dettaglio utile per descrivere l'oggetto della Segnalazione Interna;
- circostanze di tempo e di luogo, ove conosciute, relative all'oggetto della Segnalazione Interna;
- ogni ulteriore informazione ritenuta utile per l'accertamento della Segnalazione Interna;
- l'indicazione di testimoni o persone che potranno riferire sui fatti oggetto della Segnalazione;
- in allegato, ogni opportuna documentazione a sostegno della Segnalazione Interna.

Al fine di agevolare il Segnalante nella compilazione della Segnalazione Interna, Sovatec S.r.l. ha predisposto il format **Guida alla redazione della Segnalazione Interna**, accluso come **Allegato 1** alla presente Procedura Whistleblowing.

6. PROCEDIMENTO DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Il procedimento di gestione delle Segnalazioni Interne si articola nelle fasi di seguito descritte.

6.1 RICEZIONE DELLA SEGNALAZIONE E REGISTRAZIONE

La gestione delle Segnalazioni Interne è affidata al Gestore delle Segnalazioni, un soggetto esterno autonomo e con professionisti specificamente formati a cui la Società ha affidato tale incarico.

A seguito della ricezione della Segnalazione Interna, il Gestore delle Segnalazioni provvede:

- alla trasmissione al Segnalante, anche in via informatica, dell'avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di relativa ricezione (salvo eventuali casi di impossibilità ad interagire con il Segnalante per il seguito);
- alla registrazione della Segnalazione Interna (anche eventualmente in via informatica nei propri sistemi) su registro riservato alle Segnalazioni Interne, con attribuzione di un codice univoco progressivo e annotazione di data e ora di ricezione; il registro delle Segnalazioni Interne verrà custodito e conservato a cura e sotto la responsabilità del Gestore delle Segnalazioni, che dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie affinché sia garantita l'assoluta riservatezza del relativo contenuto e vi possa accedere esclusivamente il Gestore delle Segnalazioni;
- se strettamente necessario ai fini della gestione della Segnalazione Interna e ove non già precisato nella Segnalazione Interna, alla corretta identificazione del Segnalante, con acquisizione, oltre che dell'identità, anche della qualifica, del ruolo e di tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della Segnalazione;
- all'adozione di ogni opportuna misura di sicurezza per impedire a terzi di risalire all'identità del Segnalante, nonché alla conservazione della Segnalazione Interna e della documentazione a corredo in luogo segreto.

6.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE

Il Gestore delle Segnalazioni effettua una valutazione preliminare sui contenuti della Segnalazione Interna ricevuta al fine di:

- appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita imputata al Segnalato;
- verificare se la Segnalazione Interna rientri tra quelle disciplinate dalla presente Procedura Whistleblowing;
- verificare la presenza di concorrenti interessi personali del Segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest'ultimo;

- ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere, al Segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella Segnalazione Interna, necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantirne la riservatezza;
- identificare i soggetti terzi competenti all'adozione dei conseguenti provvedimenti.

La Segnalazione Interna verrà considerata inammissibile qualora sia accertata da parte del Gestore delle Segnalazioni:

- la manifesta inidoneità della Violazione oggetto della Segnalazione Interna a ledere l'integrità della Società;
- la manifesta incompetenza della Società sulle questioni oggetto della Segnalazione Interna;
- la manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a consentire accertamenti;
- l'accertato contenuto generico della Segnalazione Interna tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalati, ovvero la segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- la produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- la mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali il nominativo e i recapiti del Segnalante, i fatti oggetto di Segnalazione Interna, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati.

Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la Segnalazione Interna sia ritenuta **inammissibile** o, comunque, **manifestamente infondata**, il Gestore delle Segnalazioni procede all'archiviazione di tale Segnalazione Interna, dandone comunicazione al Segnalante e al Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel caso in cui, all'esito della fase di verifica preliminare, la Segnalazione Interna risulti non manifestamente infondata, il Gestore delle Segnalazioni può avviare un dialogo con il Segnalante, chiedendo le ulteriori informazioni e i chiarimenti necessari per poter scrutinare la Segnalazione.

6.3 ISTRUTTORIA

Qualora la Segnalazione Interna sia stata ritenuta ammissibile, il Gestore delle Segnalazioni avvia l'attività istruttoria e di accertamento, nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza e riservatezza. Ogni persona coinvolta negli accertamenti è informata – una volta completata l'istruttoria – in merito alle dichiarazioni rese e alle prove acquisite a suo carico ed è posta nelle condizioni di poter replicare alle stesse, il tutto nel pieno rispetto della riservatezza del Segnalante. Verranno quindi svolte delle verifiche mirate sulla Segnalazione Interna, anche tramite richiesta di informazioni integrative al Segnalante.

Qualora l'identità del Segnalante costituisse elemento essenziale per la difesa del Segnalato, il Gestore delle Segnalazioni non potrà rivelare a quest'ultimo l'identità del Segnalante se non previo espresso consenso scritto del Segnalante, il quale avrà tuttavia il diritto di negarlo.

Nel corso delle verifiche, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto di consulenti e professionisti esterni, anche al fine di garantire l'apporto di competenze specialistiche e assicurare l'imparzialità e l'indipendenza nelle relative valutazioni.

Il Gestore delle Segnalazioni, anche in accoglimento di eventuali proposte di esperti o professionisti esterni incaricati, può, a seconda dell'esito degli accertamenti:

- formulare eventuali raccomandazioni da fare al management delle aree/processi coinvolti;
- valutare se sussistono elementi per proporre di sanzionare comportamenti illeciti o irregolari.

Per le Segnalazioni relative a fatti rilevanti, il Gestore è responsabile di tenere informato il Consiglio di Amministrazione che potrà formulare al Gestore le raccomandazioni in merito alla gestione della Segnalazione.

6.4 RELAZIONE INTERNA E RISCONTRO AL SEGNALANTE

Le valutazioni e le decisioni del Gestore, l'informativa resa nel caso di Segnalazioni relative a fatti rilevanti, le risultanze delle attività di accertamento, la documentazione cartacea raccolta e le (eventuali) raccomandazioni e proposte di applicazione di provvedimenti disciplinari sono formalizzate per iscritto dal Gestore delle Segnalazioni in un'apposita relazione o verbale conclusivo e dallo stesso archiviate.

In ogni caso, il Gestore delle Segnalazioni fornisce **Riscontro al Segnalante entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.**

6.5 ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE

La decisione in merito all'archiviazione della Segnalazione Interna è formalizzata da parte del Gestore delle Segnalazioni in apposito verbale riportante i motivi dell'archiviazione, verbale poi condiviso con il Consiglio di amministrazione della Società.

I soggetti, gli organi, le direzioni e le funzioni coinvolte nelle attività disciplinate dalla presente Procedura assicurano, ciascuna per quanto di propria competenza, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso, la riservatezza e la protezione dei dati personali del Segnalante e del Segnalato.

I "fascicoli segnalazione" sono archiviati e conservati dal Gestore, per il tramite degli utenti abilitati, con modalità e strumenti tali da garantirne sicurezza e riservatezza.

La documentazione in originale, cartacea e/o elettronica, viene conservata per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e, comunque, **non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di Segnalazione.**

6.6 COLLABORAZIONE DEI DIPENDENTI

Tutti i dipendenti della Società devono fornire la massima collaborazione durante qualsiasi attività di verifica, nello specifico devono:

- essere disponibili per tutte le riunioni in cui ne è richiesta la presenza, anche se con poco preavviso;
- rispondere alle richieste e seguire le istruzioni da parte di chi conduce le verifiche, anche in materia di riservatezza e confidenzialità;
- collaborare pienamente e in modo trasparente, fornendo risposte complete e tutti i documenti richiesti a chi conduce le verifiche, relativamente al caso oggetto di discussione/verifica;

- mantenere riservate tutte le comunicazioni con chi conduce la verifica e informare il Gestore di eventuali violazioni di riservatezza o atti di ritorsione di cui si sia testimoni;
- non impedire o interferire con lo svolgimento di qualsiasi verifica (ad esempio: distruggendo o falsificando potenziali prove o informazioni, cercando di influenzare qualsiasi altro soggetto coinvolto nella verifica, svolgendo indagini in autonomia, inducendo in errore chi conduce la verifica o travisando i fatti).

7. SEGNALAZIONE ESTERNA E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può presentare la propria Segnalazione all'ANAC, tramite il canale di Segnalazione esterno messo a disposizione dalla suddetta Autorità, se:

- ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto seguito in quanto il Segnalante non ha ricevuto l'avviso di ricezione della Segnalazione e/o informazioni sulla gestione della Segnalazione;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero che la stessa Segnalazione lo esporrebbe a rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La Segnalazione attraverso il canale esterno può essere effettuata attraverso la piattaforma dell'ANAC, all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> o nelle diverse modalità indicate da ANAC stessa sulla web page <https://www.anticorruzione.it/>.

Il Segnalante può procedere tramite divulgazione pubblica² se:

- ha già effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna e non ha avuto alcun riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, la Segnalazione Esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non avere efficace seguito.

8. GARANZIE E TUTELE DEL SEGNALANTE

8.1 LA TUTELA DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

² Per “divulgazione pubblica” si intende il rendere di pubblico dominio informazioni su Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

In particolare, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni Interne o Esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa del Segnalato;
- nell'ambito del procedimento disciplinare che segue al processo di gestione della Segnalazione Interna, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione interna e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del Segnalato.

A tal fine, in questi casi è data preventiva comunicazione scritta, al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Tutti i soggetti che dovessero essere coinvolti nella gestione delle Segnalazioni Interne sono tenuti alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti del responsabile l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari, ove applicabili, da parte della Società, in conformità alla normativa applicabile.

8.2 MISURE DI PROTEZIONE – DIVIETO DI ATTI DI RITORSIONE

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione Interna o Esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le **misure di protezione** si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della Segnalazione Interna, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nel previsto ambito oggettivo;
- I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono **irrilevanti** ai fini della sua protezione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di **diffamazione** o di **calunnia**, le **tutele** previste dal decreto **non sono garantite** e al Segnalante potrebbe essere irrogata una **sanzione disciplinare**.

Quanto qui indicato si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

Chi ritenesse di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione Interna può comunicarlo ad ANAC.

Gli **atti ritorsivi** eventualmente assunti in ragione della Segnalazione Interna **sono nulli** e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione Interna hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Qualora dalle attività di verifica condotte secondo la presente Procedura dovessero emergere, a carico dei Destinatari, Violazioni, la Società agisce tempestivamente per l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

Il Gestore, nel corso di tutto l'iter di gestione della Segnalazione propone l'applicazione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, delle norme interne e dei contratti in essere qualora emergano:

- Segnalazioni che si rivelino infondate se effettuate con dolo o colpa grave;
- violazioni delle misure di tutela nei confronti del Segnalante;
- Violazioni.

Nel caso di comportamenti penalmente rilevanti per i quali la Società sia obbligata a presentare denuncia o rispetto ai quali potrebbe proporre querela, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, il Gestore informa tempestivamente il Consiglio di amministrazione per l'adozione delle opportune azioni.

Il Gestore, nel rispetto della normativa in materia, segnala la necessità di adottare provvedimenti disciplinari o sanzionatori:

- al Consiglio di amministrazione, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti di dipendenti e collaboratori o di componenti del Consiglio di amministrazione;
- al soggetto che gestisce il rapporto contrattuale con i terzi e che abbia idonei poteri nel caso di sanzioni da applicare a terzi (es. recesso/risoluzione dei contratti, ecc.),

richiedendo di essere costantemente informato in merito all'attuazione dei provvedimenti disciplinari o sanzionatori.

Ai fini della individuazione della sanzione da applicare e, in generale, delle modalità di applicazione del sistema generale, si fa riferimento alla normativa vigente e ai documenti normativi aziendali.

10. DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

La Procedura Whistleblowing è portata a conoscenza delle persone interessate tramite il sito web della Società <https://www.sovatec.it>, oltre che tramite affissione della stessa nella bacheca aziendale ubicata presso la sede della Società in Viale della Vittoria 4- 15060 Stazzano (AL). La Società promuove attività aventi ad oggetto la comunicazione, informazione e formazione in merito alla Procedura Whistleblowing in favore del proprio personale, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento e favorirne il corretto utilizzo.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali di tutti i soggetti interessati coinvolti nel processo di Segnalazione è effettuato da parte della Società ai sensi della presente Procedura, nella sua qualità di titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4(7) del Regolamento (UE) 2016/679, *Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati* ("GDPR"), nel pieno rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali vigente e delle procedure privacy adottate dalla Società. I dati personali che manifestamente non sono utili

al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Società ha definito il proprio processo di gestione delle Segnalazioni di cui alla presente Procedura individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e disciplinando il rapporto con i soggetti esterni che trattano dati personali per suo conto ai sensi dell'articolo 28 del GDPR.

Il trattamento dei dati personali condotto ai fini della presente Procedura è svolto esclusivamente da personale espressamente autorizzato ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del D.Lgs. n. 196/2003, *Codice in materia di Protezione dei Dati Personali*. Si evidenzia che l'identità della persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse dai soggetti autorizzati di cui al paragrafo precedente.

La Società rende in favore degli interessati un'apposita informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR, che viene allegata alla presente procedura *sub* **Allegato 2**.

12. ALLEGATI

Allegato 1 – Guida Segnalazione Interna

Allegato 2 - Informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali del Segnalante

ALLEGATO 1
GUIDA ALLA REDAZIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

Istruzioni per la redazione di una Segnalazione Interna cartacea:

Il presente documento illustra le informazioni principali che dovranno essere riportate dal Segnalante nell'ambito di una Segnalazione Interna e costituisce **esclusivamente una guida a supporto del Segnalante** e non deve in alcun caso intendersi come esaustivo.

Il presente modulo, una volta compilato dal Segnalante, dovrà essere inserito all'interno di una busta, diversa ed ulteriore rispetto alla busta in cui saranno inseriti i dati identificativi del Segnalante (i.e. nome cognome e codice fiscale del Segnalante, un indirizzo di recapito per poter interloquire con il Gestore delle Segnalazioni, copia del documento identificativo del Segnalante). Entrambe le buste andranno inserite in una terza busta indirizzata come indicato all'articolo 4 della Procedura Whistleblowing adottata da Sovatec S.r.l. e consultabile dal sito web <https://www.sovatec.it>.

*

SEGNALAZIONE INTERNA

Rispondi al maggior numero di domande possibile e fornisci informazioni dettagliate.

1. Chi riguarda la tua segnalazione? [Indica le persone coinvolte nell'illecito]

2. Qual è la natura della tua preoccupazione?

[Individua la categoria di illecito o il contesto generale come da esempi sotto riportati:

- **Appalti Pubblici**, ad esempio:
 - Collusione tra imprese per influenzare le procedure di una gara pubblica.
 - Corruzione nelle fasi di selezione degli appalti pubblici.
 - Manovre illecite per l'assegnazione di contratti pubblici.
- **Servizi, Prodotti e Mercati Finanziari e Prevenzione del Riciclaggio e del Finanziamento del Terrorismo**, ad esempio:
 - frodi finanziarie, come ad esempio, la manipolazione dei mercati finanziari o la falsificazione di documenti.
 - mancanza di adeguati controlli per prevenire il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo.
 - evasione fiscale su larga scala attraverso pratiche finanziarie complesse.
- **Sicurezza e Conformità dei Prodotti**, ad esempio:
 - produzione e vendita di prodotti contraffatti o non conformi alle normative di sicurezza.
 - manipolazione delle specifiche di sicurezza per ottenere certificazioni false.
 - omessa segnalazione di difetti noti o pericolosi nei prodotti.
- **Sicurezza dei Trasporti**, ad esempio:
 - negligenza nella manutenzione di mezzi di trasporto che mette a rischio la sicurezza dei passeggeri.

- violazioni delle normative di sicurezza nei sistemi di trasporto pubblico.
- frode nell'emissione di licenze o certificazioni per il trasporto di merci pericolose.
- **Tutela dell'Ambiente**, ad esempio:
 - scarichi illegali di rifiuti tossici o inquinanti.
 - violazioni delle normative ambientali nella gestione di impianti industriali.
 - distruzione illegale di habitat naturali protetti.
- **Radioprotezione e Sicurezza Nucleare**, ad esempio:
 - incidenti o malfunzionamenti nelle centrali nucleari.
 - violazioni delle normative di sicurezza nella gestione dei rifiuti radioattivi.
 - falsificazione dei report di sicurezza nelle installazioni nucleari.
- **Sicurezza degli Alimenti e dei Mangimi e Salute e Benessere degli Animali**, ad esempio:
 - inosservanza delle normative di igiene nella produzione e vendita di alimenti.
 - crudeltà sugli animali negli allevamenti.
 - manipolazione genetica illegale di animali destinati al consumo umano.
- **Salute Pubblica**, ad esempio:
 - mancanza di igiene e sicurezza negli ambienti.
 - denunce di sperimentazioni mediche non autorizzate o non etiche.
 - distribuzione illegale di farmaci o sostanze potenzialmente dannose per la salute pubblica.
- **Protezione dei Consumatori**, ad esempio:
 - frodi commerciali, come pubblicità ingannevole o vendita di prodotti contraffatti.
 - rivelazioni di pratiche di dumping³ per danneggiare la concorrenza.
 - omissione di informazioni cruciali per il consumatore riguardanti i prodotti.
- **Tutela della Vita Privata e Protezione dei Dati Personali e Sicurezza delle Reti e dei Sistemi Informativi**, ad esempio:
 - violazioni della privacy attraverso la raccolta e l'utilizzo illecito di dati personali.
 - cyber-attacchi e vulnerabilità dei sistemi informativi pubblici o privati.
 - vendita di dati personali a terze parti senza consenso.
- **Altro]**

3. Cosa è successo? [Fornisci una descrizione quanto più accurata possibile dell'accaduto]

³ Si tratta di una pratica per cui le grandi imprese introducono nel mercato europeo dei prodotti a un prezzo molto inferiore rispetto a quello di mercato. Questo prezzo artificioso è dovuto alla presenza di sussidi statali alle imprese nel paese di origine, oppure alla sovrapproduzione di un determinato prodotto da parte delle aziende che vendono all'estero tali beni in eccedenza. Il dumping è una forma di concorrenza sleale poiché i prodotti vengono venduti ad un prezzo che non rispecchia in modo accurato il costo di produzione. Per le imprese europee è molto difficile rimanere competitive a queste condizioni e nei casi peggiori sono costrette a chiudere e licenziare i lavoratori.

4. Dove si è verificato l'illecito? *[Indica il luogo più vicino, ad esempio il nome del luogo di lavoro, la stanza, il reparto]*

5. Quando si è verificato l'illecito? *[Passato, presente, futuro, in corso o un giorno e un'ora specifici]*

6. Hai intrapreso altre azioni in relazione a questo caso? *[Ad esempio, ne hai parlato con qualcun altro o lo hai segnalato altrove? In caso affermativo, descrivi l'azione qui].*

7. Altre informazioni che ritieni utile comunicare in relazione alla presente segnalazione?

8. Hai documenti o altre prove a sostegno della segnalazione? *[Allega documentazione di supporto come foto, stampe cartacee, altri documenti, ecc.].*

ALLEGATO 2
INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 (“GDPR”)

SOVATEC S.r.l. (“**Società**” o “**Titolare**”) ha attivato alcuni canali per permettere la trasmissione di segnalazioni di violazioni ai sensi del D.lgs. 24/2023 (“**Segnalazioni**”), da parte di vari soggetti, identificati di volta in volta dalla normativa applicabile (“**Segnalanti**”).

Tali canali permettono la trasmissione di Segnalazioni anche in forma anonima.

Qualora invece il Segnalante scelga di trasmettere la Segnalazione in formato non anonimo o qualora la Segnalazione contenga dati personali riferibili al Segnalante e/o a soggetti terzi, la Società, per la gestione di tali Segnalazioni, tratterà i dati personali in essa contenuti.

Pertanto, la Società, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità nel seguito indicate. A tale riguardo, **il Titolare La invita a leggere con attenzione la presente informativa (“Informativa”)**, poiché contiene informazioni importanti sulla protezione dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la tutela nel pieno rispetto del GDPR.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento è **Sovatec S.r.l.** con sede legale in Viale della Vittoria 4- 15060 Stazzano (AL).

2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati personali del Segnalante e quelli che dovessero essere contenuti nelle Segnalazioni ricevute o in documentazione ad esse allegata e/o raccolti nello svolgimento delle attività di gestione e verifica delle Segnalazioni stesse, tra cui, ad esempio, dati anagrafici, dati di contatto, dati riferibili all’attività lavorativa, ovvero ancora, in alcuni casi, dati relativi a condanne penali o reati, dati appartenenti a categorie particolari di dati (e.g. dati relativi alla salute, opinioni politiche, appartenenza sindacale, ecc.).

I dati personali potranno essere riferibili al Segnalante, al segnalato e/o a terzi soggetti.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- (i) per consentire alla Società di adempiere alla normativa in materia di whistleblowing e quindi di dare esecuzione ad una corretta e completa gestione delle segnalazioni e, dunque, anche per le attività prodromiche e successive, ivi espressamente incluso per lo svolgimento delle attività istruttorie ai fini della verifica dei fatti oggetto di segnalazione e per l’adozione dei corrispondenti provvedimenti;
- (ii) per accertare, esercitare o difendere un diritto o interesse della Società in sede giudiziaria o stragiudiziale, qualora si rendesse necessario.

In ragione di quanto sopra, la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati personali relativi alla finalità di cui al **punto (i)** è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 comma 1 lett. c) del GDPR). In questo caso, il conferimento dei dati è obbligatorio per l’invio della segnalazione utilizzando il canale interno della Società (i.e. invio della segnalazione scritta via posta raccomandata o in forma orale come indicato nella Procedura adottata dalla Società), fermo restando la possibilità di procedere con la segnalazione in forma anonima.

Per quanto invece concerne il trattamento dei dati personali relativi alla finalità di cui al **punto (ii)**, la base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento di un legittimo interesse del Titolare (art. 6 comma 1 lett. f) del GDPR).

Ad ulteriore precisazione di quanto precede, si evidenzia che:

- con riguardo ai dati personali appartenenti a categorie particolari trattati per le finalità sopra indicate, le basi giuridiche del trattamento sono:
 - l'adempimento di un obbligo di legge in forza dell'art. 9(2)(b) del GDPR (a norma del quale *“il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato”*) e
 - l'accertamento, esercizio e difesa di un diritto in giudizio in forza dell'art. 9(2)(f) del GDPR, (ai sensi del quale *“il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali”*);
- per quanto riguarda i dati giudiziari la base giuridica del trattamento è l'art. 2-octies del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 (**“Codice Privacy”**) per l'adempimento degli obblighi di legge di cui al D.lgs. n. 24/2003;
- ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 24/2023, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate esclusivamente previo consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi dell'articolo 29, GDPR e dell'articolo 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

In caso di segnalazione orale, la segnalazione, previo consenso del Segnalante, potrà essere documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale che verrà sottoposto al Segnalante per verifica ed eventuali rettifiche.

In caso di trattamento basato sul consenso si ricorda che il consenso è libero e può essere revocato dal Segnalante in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Sarà cura del Titolare raccogliere l'eventuale consenso nei modi previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda, in ogni caso, che la segnalazione può essere trasmessa in forma anonima, tuttavia, la trasmissione di una Segnalazione in forma non anonima agevola la gestione della Segnalazione stessa.

In nessun caso i dati personali raccolti per le finalità sopraindicate saranno sottoposti a trattamenti automatizzati, compresa la profilazione ai sensi dell'art. 22 del GDPR.

4. TEMPI DI CONSERVAZIONE

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate i dati oggetto di trattamento vengono conservati per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di gestione della segnalazione, in modalità tali da garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché di poter ricostruire l'intero fascicolo nel caso sia richiesto. In caso di investigazioni difensive da parte del Titolare o di indagini ed attività ispettive da parte dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, nonché in caso di contenziosi, il suddetto termine può prolungarsi sino alla conclusione di tali attività o procedimenti.

5. DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI

I dati personali sono trattati dal personale del Titolare a ciò autorizzato e istruito e, se del caso, da altri soggetti, operanti quali responsabili o incaricati del trattamento, che supportano la Società nello svolgimento di alcune attività tecniche, organizzative e di consulenza per la gestione delle segnalazioni whistleblowing.

Inoltre, ove necessario, i dati personali possono essere comunicati all'Autorità Giudiziaria, alle forze dell'ordine, ovvero ad altri soggetti pubblici e/o privati, legittimati a riceverli in funzione della normativa vigente.

I soggetti appartenenti alle categorie sopra indicate agiranno, a seconda dei casi e sulla base di valutazioni condotte caso per caso, quali autonomi titolari del trattamento (come nel caso delle Autorità competenti) o come responsabili esterni del trattamento debitamente nominati ai sensi dell'art. 28 del GDPR (come nel caso del gestore delle segnalazioni) o quali soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

I dati personali trattati non sono oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'Unione Europea. Nel caso in cui un trasferimento internazionale dei dati si rendesse necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate, tale trasferimento avverrà nel più rigoroso rispetto dei requisiti di cui al GDPR e, in particolare, a fronte di implementazione di Clausole Contrattuali Tipo nella versione di tempo in tempo applicabile.

6. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con modalità sia cartacee che elettroniche e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ciascun interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati che lo riguardano e di ottenerne copia, di rettificarli od integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli od ottenere la limitazione del loro trattamento se ne ricorrono i presupposti, di opporsi al loro trattamento. Per quanto riguarda gli interessati diversi dal segnalante si fa presente che l'esercizio dei diritti sopra indicati può essere limitato ai sensi dell'art. 2-*undecies*, comma 1, lett. f), Codice Privacy, qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del segnalante medesimo.

Le richieste di esercizio dei diritti che precedono e/o eventuali richieste di informazioni sul trattamento dei dati personali possono essere rivolte a mezzo posta presso la sede del titolare del trattamento.

Gli interessati possono rivolgersi al Garante Privacy, anche tramite un reclamo ove ritenuto necessario, per la tutela dei propri dati personali e diritti, in particolare qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali violi la normativa in vigore.

*

Eventuali modifiche alla presente informativa sul trattamento dei dati personali, dipendenti da variazioni o modifiche normative e/o da variazioni relative al canale e/o alla procedura di segnalazione degli illeciti, saranno portate a conoscenza degli interessati con modalità e strumenti adeguati.